

Data pubblicazione: 19 ottobre 2018

ESTRATTO DEL SENATO ACCADEMICO DEL 20 SETTEMBRE 2018

DIREZIONE V – DIVISIONE 4 – RIPARTIZIONE 2 PERSONALE
DOCENTE

**3.3) REGOLAMENTO PER LA VERIFICA DELL'EFFETTIVO
SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITA' DIDATTICA E DI SERVIZIO
AGLI STUDENTI DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI – ART. 6,
COMMA 7, DELLA LEGGE 30/12/2010, N. 240.**

.....OMISSIS.....

APPROVA

**Regolamento per l'autocertificazione e la verifica dei compiti didattici e di
servizio agli studenti e dell'attività di ricerca dei professori e ricercatori ai
sensi dell'art. 6, comma 7, della legge 30/12/2010, n. 240**

Indice

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione
Art. 2 - Compiti dei professori di ruolo
Art. 3 - Compiti dei ricercatori di ruolo
Art. 4 - Compiti dei ricercatori a tempo determinato
Art. 5 - Riduzione dei compiti didattici
Art. 6 - Compiti didattici e di servizio agli studenti
Art. 7 - Autocertificazione e verifica
Art. 8 - Criteri per la valutazione delle attività autocertificate
Art. 9 - Norme transitorie e finali

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 6, comma 7, della legge n. 240 del 2010, le modalità per l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento delle attività didattiche e di servizio agli studenti e dell'attività di ricerca da parte dei professori, dei ricercatori di ruolo e dei ricercatori a tempo determinato dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".
2. Ai sensi del presente Regolamento per professori e ricercatori di ruolo si intendono i professori e i ricercatori a tempo indeterminato.
3. Di seguito i professori, i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato sono altresì indicati singolarmente o cumulativamente con il termine, rispettivamente, di Docente o Docenti.

Art. 2 - Compiti dei professori di ruolo

1. I professori di ruolo riservano annualmente ai compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito.

Art. 3 - Compiti dei ricercatori di ruolo

1. I ricercatori di ruolo a tempo indeterminato, fatte salve le loro attività di ricerca e di aggiornamento scientifico, sono tenuti a svolgere annualmente compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, fino a un massimo di 350 ore, in regime di tempo pieno, e fino a un massimo di 200 ore, in regime di tempo definito.

2. Ai ricercatori possono essere affidate, con il loro consenso e compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici, attività didattiche frontali consistenti in corsi e moduli curriculari, secondo quanto previsto dall'art. 6 della legge n. 240 del 2010. A essi è attribuito il titolo di professore aggregato per l'anno o gli anni accademici in cui svolgono tali corsi e moduli.

3. Gli impegni didattici di cui al comma precedente danno luogo a retribuzione aggiuntiva secondo la legislazione vigente ed entro i limiti delle disponibilità di bilancio.

Art. 4 - Compiti dei ricercatori a tempo determinato

1. I ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240 del 2010 destinano annualmente alle attività di didattica frontale, di didattica integrativa e altre attività didattiche, nonché alle attività di servizio agli studenti 350 ore, se a tempo pieno, e 200, se a tempo definito, secondo quanto stabilito in termini qualitativi e quantitativi dal contratto di lavoro stipulato.

2. I ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010 destinano alle attività di didattica frontale, didattica integrativa e altre attività didattiche nonché alle attività di servizio agli studenti 350 ore per anno accademico, secondo quanto definito in termini qualitativi e quantitativi dal contratto di lavoro stipulato.

Art. 5 - Riduzione dei compiti didattici

1. Entro il 30 novembre di ciascun anno, possono chiedere una riduzione dei compiti didattici, con effetto dall'anno accademico successivo, i Docenti che:

a) ricoprono la carica di Rettore, di Prorettore, di Direttore di Dipartimento, di Presidente di consiglio di corso di studio o analoga funzione, di componente

del Consiglio universitario nazionale e di Direttore del Centro linguistico di Ateneo;

b) i vincitori di programmi, in qualità di *Principal Investigator*, finanziati dallo *European Research Council* o nell'ambito dei programmi quadro dell'Unione europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), la riduzione è autorizzata dal Rettore con proprio provvedimento. Per il Rettore l'autorizzazione alla riduzione è concessa dal Senato accademico.

3. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), la riduzione è autorizzata dal Consiglio di Dipartimento di afferenza del Docente, che valuta la rilevanza del programma di ricerca e, in caso di esito positivo, è tenuto a trasmettere la relativa delibera all'Ufficio del Personale dell'Ateneo.

Art. 6 – Compiti didattici e di servizio agli studenti

1. Secondo l'impegno orario di cui agli articoli 2, 3 e 4 del presente Regolamento, i Docenti sono tenuti ad assicurare annualmente lo svolgimento dei compiti assegnati, garantendo costante disponibilità al rapporto con gli studenti.

2. Per quanto attiene al presente Regolamento, i compiti didattici e di servizio agli studenti sono quelli di cui all'art. 31 del Regolamento didattico d'Ateneo.

Art. 7 - Autocertificazione e verifica

1. Entro il 15 gennaio di ciascun anno, i Docenti autocertificano tutte le attività didattiche e di servizio agli studenti effettuate nell'anno accademico precedente, utilizzando apposita procedura telematica predisposta dall'Ateneo.

2. Il Direttore di Dipartimento di afferenza del Docente verifica, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento, la corrispondenza tra quanto autocertificato e gli incarichi didattici e di servizio agli studenti assegnatigli dai competenti organi accademici ed esprime la valutazione. La valutazione è trasmessa all'interessato e all'Ufficio del Personale. In caso di valutazione negativa il Rettore avvia le procedure previste dalla normativa vigente, con riferimento a quanto previsto per la responsabilità disciplinare.

3. La verifica delle attività autocertificate dal Direttore di Dipartimento è effettuata dal Rettore; la verifica delle attività autocertificate dal Rettore è svolta dal Senato Accademico.

Art. 8 - Criteri per la valutazione delle attività autocertificate

1. Conseguono la positiva valutazione i Docenti che:

a) ai sensi dell'art. 31 del Regolamento didattico di Ateneo, nell'anno accademico abbiano svolto l'attività didattica curriculare loro assegnata e le attività di servizio agli studenti;

b) abbiano pubblicato il numero di prodotti scientifici previsti dalla delibera dell'ANVUR di cui all'ultimo periodo del comma 7 dell'art. 6 della legge n. 240 del 2010.

2. Ai fini della valutazione richiesta ai sensi dell'art. 6, comma 8, della legge n. 240 del 2010, devono essere soddisfatti, relativamente all'attività di ricerca, tutti i criteri oggettivi previsti dalla delibera dell'ANVUR di cui al precedente comma.

Art. 9 – Norme transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione, la valutazione dei compiti didattici e di servizio agli studenti è riferita fino all'A.A. 2016/2017 e la valutazione della ricerca è riferita al quinquennio solare 2013-2017. L'autocertificazione è presentata entro il 30 novembre 2018.

2. Nelle more del completamento della procedura telematica, l'autocertificazione è svolta su supporto cartaceo, utilizzando la modulistica predisposta dall'Ateneo.

3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari in vigore.

4. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito d'Ateneo.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.

IL DIRETTORE GENERALE

IL RETTORE